



COMUNE DI FONTANELICE

Città Metropolitana di Bologna

Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE

Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276

e-mail: urp@comune.fontanelice.bo.it

pec: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 30/09/2020

OGGETTO : DETERMINAZIONE ULTERIORI RIDUZIONI TOSAP DA COVID-19 PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore 20:36 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio in sessione ordinaria in seduta pubblica.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	MELUZZI GABRIELE	X	
2	SUZZI ALICE	X	
3	MARI BEATRICE	X	
4	RONCHINI MATTEO	X	
5	SIDDI MASSIMO	X	
6	ZANIBONI VERONICA	X	
7	POGGI DAVIDE	X	
8	PONTI ATHOS	X	
9	VECCHIO VITO ANTONIO	X	
10	MONTI TERESA	X	
11	BERNABEI GABRIELE	X	

Totale presenti: 11 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

Il Sindaco Gabriele Meluzzi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MARI BEATRICE, ZANIBONI VERONICA, MONTI TERESA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ULTERIORI RIDUZIONI TOSAP DA COVID-19 PER L'ANNO 2020

La discussione relativa al presente punto all'o.d.g. viene riportata sinteticamente e per memoria in un successivo verbale avente ad oggetto: "Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 30/09/2020"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 61 del 26/11/2011 stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Visto il decreto prot. n.15978/2019 del 4/12/2019 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina della d.ssa Claudia Paporozzi quale dirigente del servizio tributi associato NCI;

Premesso che con:

- D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- DPCM 11 marzo 2020 sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ed in particolare, con effetto dal 12 marzo, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari o altri beni di prima necessità, i mercati (eccetto quelli di soli generi alimentari), le attività dei servizi di ristorazione (fra cui rientrano bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), i servizi alla persona;
- DPCM 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando nel contempo la scadenza di quelle già adottate con il precedente DPCM, inoltre nell'allegato 1 sono state

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

individuare le attività produttive e commerciali che non sono state sospese dal precedente DPCM;

- D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 sono state adottate “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 1 aprile 2020 sono state fra l'altro prorogate al 13 aprile 2020 gran parte delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria già adottate;
- DPCM 10 aprile 2020 c'è stata un'ulteriore proroga al 3 maggio delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria;
- DPCM 26 aprile 2020 sono stati adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento alla cosiddetta “fase due”;
- in data 17 maggio 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, facendo seguito ai precedenti provvedimenti, un DPCM, che contiene ulteriori prescrizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in questione, in vigore sino alla data del 31 luglio 2020;

Considerato che:

- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- con deliberazione G. C. n. 30 del 04/04/2020 sono stati sospesi i termini degli adempimenti fiscali in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, ivi compreso il versamento della TOSAP in scadenza dal 31/3/2020 al 31/5/2020 e le eventuali rate;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della TOSAP;

Visto che:

- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- la legge n°77 del 17/7/2020 di conversione del decreto rilancio n°34/2020 ha prorogato ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2020;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

Richiamati:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

- il vigente Regolamento per le occupazioni spazi e aree pubbliche e della relativa tassa (TOSAP), approvato con deliberazione C.C. n° 35 del 27.04.1994 e successive modifiche;
- l'art. 181 comma 1 del Decreto Legge c.d. Rilancio del 19/5/2020 n. 34 (convertito con legge n. 77 del 17/07/2020) sono esonerati dal pagamento della Tosap le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020;
- il Decreto Legge "Agosto" del 14/08/2020 n. 104, che ha prorogato l'esonero delle stesse imprese di pubblico esercizio dal pagamento della Tosap fino al 31.12.2020;

Visto:

- il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 137/2017 in cui si esplicita che l'Ente non può creare nuove forme di esenzioni diverse da quelle previste tassativamente dall'art. 49 del D.Lgs 507/1993, ma può introdurre con regolamento comunale misure agevolative più ampie di quelle esplicitamente consentite dalla norma, senza tuttavia determinare il sostanziale svuotamento del presupposto impositivo;
- la nota di indirizzo Anci n. 41/2020 in cui in cui viene richiamata la possibilità da parte del Comune di adottare, con deliberazione del Consiglio comunale, riduzioni della Tassa, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente;

Ritenuto, per le ragioni su riportate ed esclusivamente per l'anno 2020:

- di voler concedere esclusivamente per l'anno 2020, l'agevolazione pari all'80% sulle tariffe vigenti per la tassa permanente e temporanea, ad eccezione delle tariffe per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, cantieri, soste mezzi carico/scarico, manufatti edili privati, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/1993;
- di disporre che per le occupazioni di qualsiasi natura, la cui tassa dovuta risulti inferiore a 13,00 euro detta agevolazione non si applica;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. L.gs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., i pareri favorevoli di regolarità tecnica formulato dal Dirigente Ufficio Tributi Associato e di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario, come da allegato;

Ritenuto che:

- il Comune possa, anche ai sensi di quanto indicato nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali, prevedere il differimento dei pagamenti in circostanze gravi e in caso di calamità naturali, come l'emergenza sanitaria in atto;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il parere dell'Organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Preso atto ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - della Legge D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 del parere favorevole del Dirigente Ufficio Tributi Associato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione;

Con la seguente votazione:

presenti e votanti n.11 consiglieri

esprimono voto favorevole n.8 consiglieri

astenuti n.3 consiglieri (Vecchio, Monti e Bernabei)

DELIBERA

1.di prevedere l'agevolazione pari all'80% sulle tariffe vigenti per la tassa permanente e temporanea, ad eccezione delle tariffe per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, cantieri, soste mezzi carico/scarico, manufatti edili privati, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/1993;

2.di disporre che per le occupazioni di qualsiasi natura, la cui tassa dovuta risulti inferiore a 13,00 euro detta agevolazione non si applica;

3.di dare atto che la presente modifica regolamentare è in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2020;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Gabriele Meluzzi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

(atto sottoscritto digitalmente)